



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

VERBALE
N° 2

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della verifica di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori e contabilità delle opere appaltate per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'ex Caserma Quarleri sita in via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino (FI) – CIG 700362562E - CUP: G94E16001220001

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 10.45, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, il Seggio all'uopo nominato dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2017/6939 del 04/05/2017, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: RUP- Presidente;
- Geom. Marco Francini: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato ed in assenza di presenti, dà inizio alle operazioni di gara.

Il Seggio, con riferimento a ciascun plico, provvede a:

- aprirlo e, dopo aver verificato al suo interno la presenza, l'integrità e la conformità a quanto prescritto nel Disciplinare, delle buste A "Documentazione amministrativa", B "Offerta Tecnica" e C "Offerta Economica" a siglare e numerare ciascuna busta con il medesimo numero assegnato al plico esterno;
- aprire la Busta A, contenente la "Documentazione amministrativa", siglare ed esaminare detta documentazione, riscontrando e dichiarando quanto di seguito:

N° BUSTA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
2	RTP Servizi Integrati srl (mandataria) e ITACA Ingegneria e Architetti Associati srl (mandante)	Ammesso	L'operatore partecipa quale Raggruppamento costituendo di tipo misto, stando al contenuto della domanda di partecipazione, in cui viene specificato che la mandante si occuperà della sola esecuzione della parte del servizio relativo agli impianti, ancorché comunque alla mandataria non venga espressamente assegnata la progettazione architettonica in termini strettamente letterali. Tuttavia, esaminando il separato atto di impegno prodotto dal concorrente, nello stesso la ripartizione delle prestazioni avviene in quote, dando chiara evidenza dell'esecuzione maggioritaria del servizio a carico della mandataria e, in base alla ripartizione percentuale riportata, dell'attribuzione alla stessa della

			<p>progettazione architettonica.</p> <p>In merito, ed in linea con un approccio sostanzialistico, il Seggio ritiene che l'esame congiunto della domanda di partecipazione e dell'atto di impegno garantisca l'esigenza della S.A. di individuare l'oggetto e l'entità delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun associato, insita nella ratio propria della richiesta di indicazione delle quote/parti del servizio a carico di ciascuna componente del RT.</p> <p>L'operatore non dichiara di volere ricorrere al subappalto per le attività di cui all'art. 31 co. 8 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Il Seggio rileva inoltre:</p> <p>1) la mandante nella parte IV lett. A.2) del DGUE non ha specificato che la stessa possiede i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, litandosi a dichiarare ordini professionali e iscrizione alla camera di commercio. In merito, il Seggio, in ragione della novità propria della documentazione di gara utilizzata dagli operatori (avuto riguardo alla quale non sono state ad oggi fornite ulteriori specifiche in merito alle modalità dichiarative dei requisiti di cui al DM 263/2016) nonché per ragioni di economia procedimentale, effettua l'accesso al casellario delle società di ingegneria e di professionisti, constatando che la mandante non risulta iscritta nel Casellario all'uopo istituito presso l'Anac. Per ragioni di economia procedimentale viene effettuata una visura camerale, onde verificare nella sua interezza l'oggetto sociale della società, constatandone comunque l'iscrizione ai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>La documentazione è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara.</p>
3	<p>RTP Exid srl (mandataria) con UNILAB Srl (mandante), Tecnogeo snc (mandante) ed Ing. Enrica Dragoni (mandanti)</p>	<p>Ammesso con riserva</p>	<p>L'operatore partecipa quale raggruppamento di tipo misto.</p> <p>L'operatore dichiara di volere ricorrere al subappalto dei rilievi, indicando la terna dei subappaltatori conformemente a quanto richiesto nei documenti di gara e nell'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Il Seggio rileva:</p> <p>1) che nel DGUE della mandante Unilab srl non è stato indicato il motivo del non</p>

			<p>assoggettamento da parte dell'operatore agli obblighi di cui alla L. 68/1999, benché sia stata resa la relativa dichiarazione;</p> <p>2) la mancata selezione da parte di tutte le componenti del Raggruppamento di una delle due scelte opzionali indicate nel patto di Integrità in merito alla sussistenza o meno di rapporti di parentela tra gli operatori e dipendenti dell'Agenzia;</p> <p>3) che la cauzione provvisoria difetta della dichiarazione sostitutiva del fideiussore attestante il potere di impegnare la Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Agenzia del Demanio, espressamente richiesta al paragrafo A.4 del Disciplinare di gara;</p> <p>4) che esaminando la domanda di partecipazione e la relativa ripartizione di attività tra le componenti del raggruppamento, il geologo appartiene alla compagine sociale della Tecnogeo snc, la quale non ha specificato nella parte IV lett. A.2) del DGUE di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016, limitandosi a dichiarare le iscrizioni agli ordini professionali e l'iscrizione alla camera di commercio. In merito, il Seggio, in ragione della novità propria della documentazione di gara utilizzata dagli operatori (avuto riguardo alla quale non sono state ad oggi fornite ulteriori specifiche in merito alle modalità dichiarative dei requisiti di cui al DM 263/2016) nonché per ragioni di economia procedimentale, effettua l'accesso al casellario delle società di ingegneria e di professionisti, constando il mancato accreditamento dell'operatore. Effettuata quindi una visura camerale per esaminare l'oggetto sociale, non ravvisa nelle attività svolte "servizi di ricerca e rilievi geologici". In ragione quindi delle perplessità sulla natura giuridica dell'operatore - e della considerazione per cui ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 paragrafo 3.1 la presenza del geologo deve essere garantita "quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di</p>
--	--	--	---

			<p><i>ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata” - si ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito al fine di verificare l’iscrizione della mandante entro i soggetti di cui all’art.46 del D.lgs. 50/2016.</i></p> <p>Ciò stante, il Seggio propone alla Stazione Appaltante di acquisire ai sensi dell’art. 83, comma 9, senza sanzione, i chiarimenti necessari a completare la documentazione di gara nonché a consentire di verificare l’appartenenza del geologo alla struttura operativa di una società di professionisti (considerando che la mandante in questione è una Snc), posto che alla procedura possono partecipare unicamente i soggetti di cui all’art. 46 del Codice ovvero nel caso di RTP sovrabbondante associare operatori non rientranti tra quelli di cui alla previsione normativa a cui affidare le attività subappaltabili.</p>
4	<p>RTP Studio Battista Associati (mandataria) con H&W Servizi di ingegneria srl (mandante), Arbolini Ingegneri Associati (mandante), geol. Fabio De Vincentiis (mandante), Arch. De Angelis (mandante) ed Ambiente e Territorio srl (mandanti)</p>	Ammesso	<p>L’operatore partecipa quale RT di tipo verticale..</p> <p>L’operatore non dichiara di volere ricorrere al subappalto.</p> <p>Nella documentazione di gara, in seno alla domanda di partecipazione, ogni operatore costituito in forma societaria facente parte del Raggruppamento specifica la propria natura giuridica e nella specie, per la H&W Servizi di ingegneria srl, l’iscrizione entro i soggetti di cui all’art. 46 del Codice. Sul punto si specifica infatti che la Ambiente e Territorio srl svolgerà attività rientranti tra quelle subappaltabili.</p> <p>La documentazione è conforme a richiesto nei documenti di gara.</p>
5	<p>Roberto Giachetti (mandataria) Gea Soc. Coop. Arl (mandante) Studio Geologico di Gagiotti M. e Curatolo A. (mandante) Cesaretti Engineering Srl (mandante)</p>	Ammesso con riserva	<p>L’operatore partecipa quale RT di tipo misto.</p> <p>L’operatore non dichiara di volere ricorrere al subappalto per le attività di cui all’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>In merito alla documentazione prodotta il Seggio rileva:</p> <p>1) la mandataria nella domanda di partecipazione dichiara di partecipare quale raggruppamento e nella ripartizione delle attività tra la stessa e la Gea Soc. Coop. Arl fornisce una indicazione del tutto paritaria delle attività oggetto di esecuzione (cfr.</p>

			<p>"progettazione edile architettonica/strutturale/coordinatore sicurezza"). Contestualmente, tuttavia, nell'attestare i requisiti di partecipazione richiesti, la capogruppo certifica il possesso della totalità dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 (sebbene con le peculiarità di cui si dirà in seguito), con ciò rappresentando di fatto un'assunzione maggioritaria delle parti del servizio afferenti al progetto architettonico e strutturale. Cionondimeno, il coordinamento della sicurezza non può essere assunto nella sua totalità da entrambi gli operatori;</p> <p>2) dalla documentazione fornita dalla mandataria per comprovare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 del Disciplinare non risulta possibile individuare gli importi afferenti la categoria/Id di opere E20 e S03, venendo attestati solo importi cumulativi per entrambe;</p> <p>3) dalla documentazione fornita dalla mandante Cesaretti Engineering Srl per comprovare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto A.3 del Disciplinare non risulta possibile individuare gli importi afferenti la categoria/Id di opere IA.01, IA.02, IA.03, venendo attestati solo importi cumulativi;</p> <p>4) che, esaminando la documentazione fornita dal concorrente per attestare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa (non dichiarati nei singoli DGUE di ciascun operatore associato, ma con un separato allegato cumulativo), non si evince il possesso di alcun servizio di cui alla lettera c) del punto A. 3 in capo alla mandante Gea, benché la stessa venga deputata all'espletamento di parte delle attività oggetto dell'appalto. Ciò condurrebbe alla paradossale situazione in cui un soggetto del tutto privo di pregressa esperienza in relazione ad una certa categoria o classe di lavori, dovrebbe comunque essere autorizzato a svolgere i servizi di progettazione solo perché facente parte di un RTI in cui i restanti operatori potrebbero possedere i requisiti economici e tecnici in misura sufficiente in rapporto ai 'valori' prescritti dalla <i>lex specialis</i>;</p> <p>5) che, inoltre, esaminando la</p>
--	--	--	--

		<p>documentazione fornita dal concorrente, non è stata fornita alcuna dichiarazione in merito al possesso del requisito di cui alla lettera d) ed e) del punto A.3 del Disciplinare;</p> <ol style="list-style-type: none">6) la polizza difetta della dichiarazione sostitutiva del fideiussore attestante il potere di impegnare la Compagnia Assicuratrice nei confronti dell'Agenzia del Demanio, espressamente richiesta al paragrafo A.4 del Disciplinare di gara;7) che il Passoe risulta erroneamente acquisito dalla mandataria in qualità di operatore singolo;8) che nel DGUE prodotto da ciascun operatore associato, e dunque anche di quelli costituiti in forma societaria, difetta la dichiarazione relativa alla insussistenza di procedure di liquidazione coatta, concordato preventivo o ammissione al concordato con continuità aziendale, di cui alla Parte III Sez. C;9) che nel DGUE di ogni componente del raggruppamento non è stato indicato il motivo del non assoggettamento da parte dell'operatore agli obblighi di cui alla L. 68/1999, benché sia stata resa la relativa dichiarazione. <p>Posto quanto sopra, il Seggio rileva che l'assenza di una corrispondenza, seppur "minima", tra requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari posseduti dalla mandante GEA rispetto alla entità e tipologia del servizio di progettazione architettonica e strutturale che all'interno del raggruppamento verrebbe in concreto assunto dalla stessa, dovrebbe condurre all'esclusione dell'operatore. Tuttavia in base al recente orientamento ANAC in materia occorre comunque procedere, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9, al previo accertamento dell'effettivo mancato possesso dei requisiti speciali al momento della presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>In tal senso, si richiama il parere ANAC n. 54 del 01/02/2017 in cui l'Autorità ha ritenuto <i>"legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per permettere al concorrente la regolarizzazione della dichiarazione dei requisiti speciali previsti dalla lex specialis ai fini della partecipazione, fermo restando che la sussistenza del possesso dei requisiti medesimi deve essere verificata al momento fissato dalla lex specialis quale termine per la</i></p>
--	--	---

		<p><i>presentazione dell'offerta. Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, avendo il concorrente indicato in maniera non completa il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto procedere alla richiesta di soccorso istruttorio ai sensi del menzionato articolo 83, comma 9 al fine di integrare la dichiarazione incompleta fornita dall'impresa e verificare l'effettivo possesso del requisiti previsto dalla gara al momento del termine di presentazione delle offerte".</i></p> <p>Il suddetto orientamento, rispetto al caso concreto, quindi, non solo consente il ricorso all'istituto per verificare che la mandante effettivamente non possieda i requisiti relativi alla parte di prestazione da eseguire, ma altresì di richiedere al RTP le attestazioni afferenti il possesso dell'organico richiesto nei documenti di gara e non autocertificato.</p> <p>Ciò posto, ed a latere di quanto sopra, dovrà comunque essere richiesto all'operatore di fornire chiarimenti in merito alla ripartizione del servizio riportata tra mandataria e mandante (chiarendo chi svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e chi in fase di progettazione), nonché in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate ai sensi di quanto rilevato nei succitati punti 2) e 3), al fine di potere correttamente imputare gli importi dichiarati. Inoltre, dovrà essere richiesta la regolarizzazione della documentazione in base a quanto rilevato nei punti 6) 7) 8) e 9). Stante tutto quanto precede, si propone quindi alla Stazione Appaltante di procedere all'attivazione del soccorso istruttorio, con applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.</p>
--	--	--

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornando i lavori del Seggio di gara al 25/05/2017 ore 09.00, della cui data verrà dato specifico Avviso sul sito internet dell'Agenzia . I plichi restano depositati presso la Sala riunioni piano terzo, palazzina ex Teatro, ove si è svolta la seduta, in apposita stanza chiusa di cui deterrà le chiavi il RUP nelle more della prossima seduta di gara.

Il presente verbale si compone di n.7 pagine

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Geom. Marco Francini

D.ssa Alessandra Bellantuono